

ATTO N. DD 2803

DEL 05/06/2021

Rep. di struttura DD-TA2 N. 445

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA

OGGETTO: rettifica di mero errore materiale della Determinazione Dirigenziale n°35-162 del 20/01/2021 avente per oggetto Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 13 marzo 2013, n°59. Impresa PROVANA CALORE S.r.l., sede legale e stabilimento in via Volpiano n°47/A, 10040 Leinì (TO), P. IVA e codice fiscale 08250190017. Codice stabilimento 014586.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Determinazione Dirigenziale n°35-162 del 20/01/2021 relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n°59 del 13 marzo 2013; considerato che il Gestore, con P.E.C. del 16/03/2021 (ns. prot. n°31329/RA4), ha evidenziato che la prescrizione n°4 del paragrafo B.5 ("Sistema di monitoraggio delle emissioni del camino "1") della D.D. n°35-162/2021 non è coerente con le indicazioni del Quadro delle Emissioni relativamente alla misurazione e registrazione in continuo del valore limite medio giornaliero del parametro "Polveri totali"; constatato che anche il Piano Regionale di Qualità dell'Aria (rif. Allegato A, Applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili ai processi produttivi, misura EI.02: "[...] obbligo di utilizzo di bruciatori Low NOx; *installazione di sistemi di controllo in continuo dei principali punti di emissione, con particolare riferimento ad ossidi di azoto e al materiale particolato*"), adottato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n°364 6854 del 25 marzo 2019, prevede un monitoraggio in continuo del parametro in discorso; ritenuto di procedere alla rettifica del mero errore materiale, allineando la prescrizione n°4 del paragrafo B.5 dell'Autorizzazione Unica Ambientale alle indicazioni del Quadro delle Emissioni, integrando il valore limite medio giornaliero del parametro "Polveri totali" tra quelli oggetto di misurazione e registrazione in continuo.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;



Città metropolitana di Torino

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18/08/2000 e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;
- visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

di rettificare il mero errore materiale citato, integrando il valore limite medio giornaliero del parametro "Polveri totali" tra quelli oggetto di misurazione e registrazione in continuo, sostituendo la prescrizione n°4 del paragrafo B.5. della D.D. n°35-162 del 20/01/2021 con la prescrizione n°4 dell'allegato B del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmesso all'impresa in oggetto, al Dipartimento A.R.P.A. ed allo SUAP competenti per territorio per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 05/06/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

B5 PRESCRIZIONI

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI (CAMINO "1")

4. Per il monitoraggio delle emissioni provenienti dalle caldaie a biomassa deve essere utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo (SMCE) conforme all'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. che misuri e registri in continuo le concentrazioni dei parametri NO_x, CO, O₂ e "Polveri totali" (valore medio giornaliero), nonché la temperatura, delle emissioni e, se necessario, del vapore acqueo per restituire il dato di portata volumetrica anidra. Dalla data di adeguamento prevista dall'art. 273 bis, comma 5 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. (01/01/2025), dovrà essere monitorato in continuo anche il parametro C.O.T., *mentre quello del valore medio giornaliero "Polveri totali" deve essere operativo dal 31/10/2021*. Le apparecchiature devono essere progettate, esercitate, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le Linee Guida definite da A.R.P.A. Piemonte. Non è richiesto che lo SMCE sia utilizzato anche ai fini dei controlli da parte dell'Autorità (rif. art. 271, comma 17 D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.).